



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2024

Oggetto:	TARIFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024
-----------------	--

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese **Aprile** alle ore **20:3045** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO		X
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO		X
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE		X			

Presenti: 174 Assenti: 3

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio** Dott. Carmelo Sinopoli.

Partecipa **il Segretario Generale** Dott.ssa Giovanna Italiano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Esce dall'aula il Consigliere Carozzi – Fratelli d'Italia, pertanto i presenti risultano essere in numero di 13.

Oggetto: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettere a) ed f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 28.12.2001, n. 488, che all'art. 27, comma 8, che recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, ove è previsto che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), che:

- al comma 650 dispone che la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- al comma 652 prevede che i comuni possano commisurare la TA.RI. alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- al comma 654 dispone che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana;
- al comma 658 richiede che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per l'incremento della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- al comma 660 consente ai comuni di deliberare delle agevolazioni speciali, a condizione che la relativa copertura sia assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;
- al comma 683 recita: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 14, comma 3, testualmente recita: *“A norma dell'articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall'articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014:*

- *le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), riportate nell'Allegato B) al presente regolamento;*
- *la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell'Allegato 1) al citato D.P.R. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche;*
- *il carico tributario gravante sulle utenze non domestiche viene distribuito tra le varie categorie secondo i seguenti criteri:*
 1. *conferma della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto un aumento tariffario dall'applicazione del metodo normalizzato “puro”;*
 2. *riduzione della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto una diminuzione tariffaria dall'applicazione del metodo normalizzato “puro”: detta riduzione viene applicata in misura proporzionale all'incidenza percentuale dei coefficienti di produttività Kd medi.”;*

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la revisione biennale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto “Tassa sui rifiuti (TA.RI.). Determinazione delle tariffe per l'anno 2023”;
- l'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza nella misura del 5%;

- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif., che ha introdotto a decorrere dal 1.1.2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI :
 - a) Ur1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) Ur2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

APPURATO CHE:

- il PEF 2024 evidenzia un costo massimo del servizio di igiene urbana, al netto delle detrazioni previste, di complessivi di € 2.706.445;
- la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana prescritta dall'art. 1, comma 654, della citata L. 147/2013, può essere raggiunta applicando alle superfici censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI. le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già in vigore per l'anno 2023;

VISTA la proposta di piano tariffario di cui all'Allegato a), elaborata dagli uffici comunali, e giudicata meritevole di approvazione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Negri: Democratici Civici, Zanantoni – Vantellino: Civica Zanantoni, Carozzi:Fratelli d'Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 2 (De Nicola – Fratelli d'Italia; Villa – Lega)

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE** il metodo di calcolo e di approvare le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) 2024 nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e Brianza), nella misura del 5 %;

- le componenti perequative Ur1,a e Ur2,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

3. **DI DARE MANDATO** al Funzionario Responsabile TA.RI. di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) 2024 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali,

I N D I

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Negri: Democratici Civici, Zanantoni – Vantellino: Civica Zanantoni,
Carozzi:Fratelli d'Italia)

Previo scomputo degli astenuti n. 2 (De Nicola – Fratelli d'Italia; Villa – Lega)

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 2 del 30.04.2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Carmelo Sinopoli
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Italiano
(sottoscritto digitalmente)
